

Tribunale di Teramo, 24 ottobre 2014. Estensore Cirillo.

Il Giudice Delegato,
esaminata

la nota del curatore fallimentare dott. SERGIO SA. depositata il 23.10.2014 nella procedura 67/2013 P.A.T. soc. cons. agr. r.l., con la quale si chiede il parere del G.D. merito alla compilazione del modello SR 52 relativo alla domanda di intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 L. 297/1982;

premesso

che la normativa vigente (legge 29 maggio 1982 n. 297), all'art. 2, ha regolamentato la disciplina del trattamento di fine rapporto e le norme in materia pensionistica, istituendo, presso l'Inps, il "Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto" in caso di accertata insolvenza del datore di lavoro; che la disciplina – decorso il termine di quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 legge fallimentare – attribuisce al lavoratore il diritto di ottenere "a domanda, il pagamento, a carico del fondo, del t.f.r. e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente riscosse";

che analoga disciplina è prevista per il pagamento delle ultime tre mensilità maturate nell'anno anteriore all'apertura del concorso;

che, ad integrazione e in attuazione della normativa sopra menzionata, l'Inps Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito, Coordinamento Generale Legale – con più circolari (da ultimo v. circolare 74 del 15.7.2008) ha confermato, ancora una volta, che, al fine della liquidazione delle competenze di legge al lavoratore, il responsabile della procedura (v. 3.3.1 della circolare) è tenuto a compilare, mediante apposizione di timbro e sottoscrizione, il modello denominato attualmente PPC/CUR;

ritenuto

che la giurisprudenza della S.C., in caso di fallimento del datore di lavoro, in base all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e al D.Lgs.n. 80 del 1992, ha riconosciuto la ampia funzione del Fondo di Garanzia – ciò indipendentemente dalle attestazioni e/o riconoscimenti del Curatore successivi alla verifica dello stato passivo – enucleando in proposito il principio di diritto cui il Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S. e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dall'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992, si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento del T.F.R. e dei crediti di lavoro e relativi accessori inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, realizzando un accollo cumulativo ex legge in forza del quale il Fondo di garanzia assume in via solidale, e al tempo stesso sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro, rimasta inadempita per insolvenza del medesimo, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo, e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 15/05/2003, n. 7604);

che ancora la S.C. ha sempre individuato nel lavoratore l'unico soggetto tenuto a dare prova della esistenza delle condizioni di legge per l'ammissione al Fondo di Garanzia, evidenziando che il lavoratore, per potere ottenere l'immediato pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'Inps, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui versa il debitore medesimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della l. c.a. o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore);

ritenuto

che la norma 3.3.1. della circolare su menzionata, di carattere regolamentare ed interno, pur rientrando nei poteri di autodisciplina e autodeterminazione dell'istituto – nella parte in cui prevede l'obbligo di compilazione del modello denominato PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura – diverge sia da quadro normativo di base (normazione primaria) sia dalla successiva interpretazione giurisprudenziale della S.C. e perciò non sembra rivestire carattere vincolante per il Curatore sulla base delle ragioni di seguito indicate:

- a) nell'adempimento dei propri poteri regolamentari, l'Istituto ben può determinare la documentazione da allegare alla domanda, ritenendola indispensabile per l'accoglimento della medesima; la richiesta di tale documentazione tuttavia non può spingersi al punto di trasferire gli oneri del dipendente interessato al Curatore, il quale, per contro, diverrebbe titolare di un autonomo potere di certificazione (consistente nella attestazione di taluni dati e nel conseguente sviluppo contabile delle singole posizioni creditorie del dipendente, che, ove già non specificate e quantificate nel provvedimento di ammissione, anticiperebbero, fuori dal sistema concorsuale, le attività volte alla valutazione dei diritti dei creditori concorrenti, ai quali la legge assegna la possibilità di svolgere le osservazioni di riparto);
- b) tale potere di certificazione – non introdotto con normazione primaria bensì sorretto da normazione secondaria con effetti regolamentari ed interni – è volto ad attribuire al Curatore ulteriori responsabilità (di certificazione e di attestazione) non previste dalla legge fallimentare e tale quadro non risulta coerente con la normazione attualmente vigente circa le specifiche responsabilità che derivano dall'assunzione dell'incarico di Curatore;
- c) la circostanza che il Curatore è divenuto, per altre finalità, sostituto di imposta per le somme che eroga nel corso della procedura o in occasione dei riparti parziali e definitivi, non muta il quadro già delineato poiché, nella pratica, è l'istituto a dover operare la ritenuta nel momento in cui eroga le somme a carico del Fondo di Garanzia senza che la dichiarazione del Curatore assuma alcuna valenza ricognitiva in proposito;
- d) la modulistica prevista dagli istituti previdenziali reca in sé il presupposto che il Curatore sia in possesso di tutti i dati che ne consentano la compilazione e che, una volta compilata tale modulistica, i dati ivi attestati dal Curatore assumerebbero, per ciò solo, la connotazione di realtà – attività questa tipica di un organo con poteri di certificazione volti ad attestare l'esistenza e la veridicità dei dati indicati;
- e) nelle procedure più articolate e complesse, ove sia insufficiente o manchi del tutto la documentazione contabile, non può attribuirsi al curatore la responsabilità di attestare, con veri e propri poteri di certificazione, dei dati che, per loro valenza, ben possono essere ugualmente ricavati dall'istituto, ciò a seguito della istruzione della domanda di erogazione formulata dal dipendente e dalla documentazione prodotta a corredo della domanda stessa (copia del documento di identità; copia autentica dello stato passivo o del decreto di ammissione tardiva; attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 98 l.f.);

ritenuto

che alcun obbligo può esservi per il responsabile della procedura di compilazione dei modelli predisposti dall'I.N.P.S., ancorché fissati dalla richiamata circolare, per la erogazione del trattamento garantito, non essendo compatibile il relativo onere con la funzione e le responsabilità che derivano dall'esercizio di un potere certificativo non previsto dal legislatore. Per convincersene è sufficiente muovere dal dato normativo che, in particolare, richiede la cessazione del rapporto di lavoro e, naturalmente, l'esistenza di un credito per t.f.r. rimasto insoluto, nonché un provvedimento che consacri la partecipazione al concorso, individuato nel decreto che rende esecutivo lo stato passivo, ovvero nel provvedimento adottato in sede di opposizione o impugnazione, riguardante il credito medesimo, “previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte” (art. 2, secondo comma, della legge n. 897 del 1982). Ebbene, la norma impone chiaramente all'interessato, e solo a questo, di corredare la richiesta del pagamento della prevista indennità con l'attestazione della cancelleria del tribunale circa la definitività dello stato passivo, per la parte relativa al credito di cui chiede il pagamento e con la copia della sentenza dichiarativa di fallimento, senza dubbio alcuno utile per la individuazione della ditta interessata ai fini dell'accertamento del settore di appartenenza e per stabilire se fosse tenuta, o meno, al contributo al Fondo di garanzia, dovendosi, in caso contrario, ritenere escluso l'intervento. Dalla richiamata norma non deriva alcun obbligo nei confronti anche dello stesso datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, rimasto inadempiente, qualora, a seguito dell'esperimento della esecuzione forzata per la realizzazione del credito, le garanzie patrimoniali siano risultate insufficienti,

sicch  non si vede la ragione per la quale dovrebbe essere imposto all'organo della procedura di effettuare certificazioni non previste neppure per il soggetto che, peraltro, questi non sostituisce. Per diversa ragione, non pu  essere imposto, poi, al curatore di sviluppare calcoli, per quel che concerne la rivalutazione e gli interessi, ove non specificati e gi  quantificati nel provvedimento di ammissione, dal momento che, in tal modo, si verrebbe a pretendere l'anticipato svolgimento di una attivit  che, di contro,   previsto venga svolta, esclusivamente, nel momento in cui viene predisposto un progetto di ripartizione parziale o definitivo, con conseguente impossibilit , pertanto, di creare, attraverso simili riconoscimenti, fuori del sistema concorsuale, le premesse per una possibile valutazione dei diritti dei creditori concorrenti, cui la legge assegna la possibilit  di svolgere le osservazioni solo, per , in sede di riparto;

P.Q.M.

Letto l'art. 41 comma 4 L.F.;
esprime il parere di cui alla parte motiva.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al curatore.
Teramo, 24.10.2014